

legge" per la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica".

La stessa rubrica della norma ha come titolo "disposizioni a favore dei minori" in quanto prevede specificamente la disciplina che ha come destinatario il minore ed i benefici previsti per il familiare che lo accompagna o a cui è affidato. La ratio di tale norma è dunque esclusivamente quella di permettere al minore, che ne ha necessità, di restare in Italia insieme all'adulto di riferimento anche in assenza delle condizioni normali per il rilascio del permesso di soggiorno per evitare un danno grave, concreto e percepibile al suo sviluppo psicofisico, purchè le circostanze di fatto che motivano la deroga alla disciplina sull'immigrazione siano transitorie e trascendano il normale disagio legato al rimpatrio dello stesso minore o di un familiare.

"Una diversa interpretazione legittimerebbe l'utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali, da parte dei genitori nel loro esclusivo interesse; ed attribuirebbe alla norma la funzione che le è estranea, più volte paventata dall'indirizzo restrittivo, di introdurre una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell'infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti: sostanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Ciò impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocimento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma); che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui".

Il danno grave da valutare non è soltanto quello attuale e contingente, ma anche quello che, secondo un giudizio prognostico, potrebbe verificarsi a seguito dell'allontanamento del genitore: l'autorizzazione, comunque, ha pur sempre una natura temporanea e ben potrà essere revocata laddove la situazione del minore, soggetta naturalmente ad evolversi con la crescita, si modifichi determinando il venir meno dei gravi motivi legittimanti il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in esame la compiuta istruttoria ha evidenziato che l'istante vive e lavora come muratore in Italia dal 2010, facendo la spola tra Italia e Albania con rientri nel paese di origine alla scadenza dei visti; che nel 2014 si sono trasferite stabilmente in Italia anche moglie e figlie minori con il progetto di garantire loro un futuro migliore: che poco dopo il suo arrivo la sig.ra ha scoperto, a seguito di esame istologico, di essere affetta da carcinoma mammario ed è stata sottoposta a intervento chirurgico e a periodici controlli e continue terapie, per i quali ha richiesto e ottenuto permesso di soggiorno per cure mediche scaduto in data 06/07/2017 e che nel 2019, rigettata la richiesta di rinnovo per cure mediche, la Questura di Frosinone ha notificato il decreto di espulsione e il prefetto ha disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; che è stato presentato ricorso avverso il decreto di espulsione ma l'allontanamento forzato della madre per sei mesi ha avuto forti ripercussioni sullo stato psicologico delle minori, rimaste in Italia con il padre; che entrambe le minori sono nate in Albania ma vivono ormai da sei anni in Italia, hanno effettuato tutte le vaccinazioni di rito, sia in Albania che in Italia, parlano la lingua italiana e attualmente frequentano con regolarità rispettivamente il I anno di Ragioneria e la I elementare con un buon inserimento nel gruppo dei pari; che attualmente lavora solo lui come piastrellista per un guadagno mensile sufficiente a garantire il mantenimento del nucleo familiare e le principali esigenze di crescita delle figlie minori; che vivono stabilmente a in un'abitazione in comodato d'uso gratuito, in cambio di prestazioni d'opera di giardinaggio e manutenzione, tenuta in buone condizioni strutturali e igienico-sanitarie e adeguata alle esigenze delle minori, così come riportato nella relazione socioambientale del SS territorialmente competente del 06/11/2019; che a carico degli istanti non risultano precedenti di polizia ostativi al rilascio dell'autorizzazione, come rilevato dall'informativa della Questura di Caserta del 05/11/2019.

Ritiene, dunque, il Collegio che sussistano nel caso in esame i gravi motivi evidenziati dalla sentenza citata per l'accoglimento dell'istanza, stante che al momento l'Italia rappresenta il

riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto, che entrambi i genitori congiuntamente riescono a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze di crescita ed educative delle figlie minori ed un ambiente familiare sereno e accudente e che in questo momento l'allontanamento improvviso dal territorio in caso di rientro forzato nel paese di origine, potrebbe senza dubbio costituire un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico delle minori.
Ricorrono i motivi di urgenza che legittimano l'efficacia immediata del provvedimento.

PQM

letto l'art. 31 D.Lgs. 286/98;

su parere difforme del PMM, dott.ssa R. Tedesco:

Autorizza nato a (Albania) il 22/03/1978 e nata a (Albania) il 04/11/1980, elettivamente domiciliati c/o lo studio dell'Avv. Susanna Bologna in Napoli, via Santa Lucia n.15, a soggiornare ex art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98 con le figlie minori sul territorio italiano per un periodo di **anni 3 (tre)** dalla data di deposito del presente provvedimento.

Si comunichi al PMM sede, alla Questura di Caserta, nonché ai ricorrenti presso il domicilio eletto.
Atti in archivio.

Così deciso in Napoli, il 23/09/2020

Il Giudice


Il Presidente relatore


